Secondo la L. 240/10, esistono due tipi di RTD ("a" e "b") e che per accedere a posti RTDb è necessario aver usufruito di i) un contratto RTDa, oppure ii) di tre anni di assegni di ricerca banditi prima dell'entrata in vigore della legge 240. Condizione che andava ad includere anche i titolari di "nuovi" assegni (post L. 240) secondo una indicazione MIUR in data 6 agosto 2014 (prot. MIUR 0021700) in risposta a un quesito allora posto dall'Università di Roma "Sapienza". Fino ad arrivare alla sede TAR in cui prevale l'interpretazione più restrittiva: gli assegnisti post legge 240 sono esclusi. In questo scenario, la recente stesura (19/5/2015) del DDL S. 1873 recepisce la condizione di stallo che si sta generando in coincidenza della mancanza di figure "aventi titolo" (a fronte del numero di "aventi altri titoli") per l'accesso alle posizione RTDb. Ovvero, dal punto di vista formale, ci sono pochi RTDa o assegnisti pre-240, che possono accedere ai bandi RTDb, mentre, dal punto di vista del curriculum e delle competenze scientifiche, ci sono numerosi ricercatori con le carte più che in regola per un ingresso in quel ruolo. Tuttavia proprio per l'attuale impianto normativo a questi ultimi non è permesso neppure di partecipare ai concorsi RTDb: neppure nel caso avessero una abilitazione a I o II fascia. Il DDL S. 1873 si propone quindi di superare tale nonsenso, consentendo agli abilitati la partecipazione ai bandi per RTDb.La soluzione di consentire l'accesso ai concorsi RTDb a quanti in possesso di abilitazione è certo una misura positiva, ma solo come misura ponte nelle more di una sistemazione non più rinviabile dell'assetto giuridico dei ruoli universitari e in particolare di un riordino delle figure poste all'inizio della carriera: assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato. (Fonte: A. Pezzella, http://tinyurl.com/o5c42c3
12-06-15). Nell'articolo di cui al link vi è in coda un esteso dibattito che finora (29 giugno) mostra 178 interventi e repliche.